SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 102

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 maggio al 2 giugno 1986)

INDICE

ANGELONI: Per la predisposizione di un disegno di legge che preveda l'estensione dei benefici della legge n. 336 del 1970 agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari (2610) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) *Pag.* 1963

BAIARDI: Sulla veridicità della notizia concernente l'installazione di un complesso di servizi di emergenza della protezione civile presso l'aeroporto di Verrone (Vercelli) (2491) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1964

BAIARDI ed altri: Sulle dichiarazioni del vice presidente dell'Enel, ingegner Inghilesi, in merito all'utilità dei programmi di costruzione delle centrali nucleari (2446) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1964

BOGGIO: Sulla mancata liquidazione dell'importo dovuto a Vittorio Madonna e ad Antonio Stragiotti di Varallo Sesia (Vercelli) per un esproprio subìto dieci anni fa (692) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1965

CANETTI: Sui motivi per i quali l'Unire ha rinnovato con largo anticipo la convenzione con la Sisal per la gestione del Totip (2255) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1966

COLELLA: Per l'adozione di provvedimenti a favore delle popolazioni della provincia di Salerno colpite dai violenti nubifragi verificatisi dal 16 al 18 novembre 1985 (2333) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1970

D'AMELIO: Per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere la crisi produttiva ed occupazionale dello stabilimento Cucirini Internazionale situato a Macchia di Ferrandina (Matera) (2536) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) *Pag.* 1971

FINOCCHIARO ed altri: Per un intervento volto a sollecitare la definizione della vertenza tra la Banca d'Italia e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro (2609) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 1972

FLAMIGNI. Sulle iniziative assunte nei confronti dei funzionari e militari iscritti negli elenchi della loggia P2 (1827) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 1973

Sul comportamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma in relazione alle indagini relative alla vicenda Moro (2454) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1976

GARIBALDI: Sull'opportunità di annullare le disposizioni emanate con le circolari del Ministero dell'interno del 22 novembre 1984 e del 26 marzo 1985 per quanto attiene le modifiche dei modelli 88 e 89 nei quali è prevista l'autorizzazione a portare il fucile anche per uso di caccia (2564) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 1978

GRAZIANI, FELICETTI: Per un intervento volto ad impedire la realizzazione dei lavori di canalizzazione del fiume Sangro e per l'utilizzazione del relativo stanziamento per opere pubbliche più necessarie (2201) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

GUSSO: Per l'adozione di provvedimenti in favore delle popolazioni dell'Italia settentrionale colpite dalla recente ondata di maltempo (2899) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 1981

MIANA, CAVAZZUTI: Sui motivi del mancato avvio dei lavori di completamento dello svincolo della tangenziale Nord di Modena in località Bruciata (2204) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1982

MILANI Eliseo: Sull'arresto di alcuni cittadini che manifestavano conto la decisione italiana di aderire alla SDI il 3 aprile a Roma davanti al Senato (2818) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 1983

MITROTTI: Per il trasferimento del presidente della sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia (1435) (risp. AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 1984

PALUMBO: Sulla esclusione del comune di Gallodoro dalle provvidenze da concedere ai comuni danneggiati dalle avversità atmosferiche del novembre 1984 (2595) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1985

PANIGAZZI: Per un intervento volto a chiarire le conseguenze derivanti, ai fini della determinazione dell'età pensionabile, dalla richiesta di prolungamento dell'età lavorativa, in relazione al caso di Bruno Viola, dipendente dell'USL di Pavia (2382) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 1986

PINGITORE: Per la costruzione di un nuovo edificio per l'istituto tecnico per geometri di Lamezia Terme (Catanzaro) e per l'adozione di misure al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica nel corrente anno scolastico (2493) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 1987

PISANÒ ed altri: Sugli investimenti operati dal Fondo pensioni del Banco di Roma dal 1982 al 1985 (2427) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 1988

RASTRELLI: Sull'atteggiamento repressivo adottato dalla direzione generale della SIP nei confronti di alcuni dirigenti della confederazione sindacale FENALTE-CISNAL (2175) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) *Pag.* 1989

RIGGIO: Per l'installazione di impianti di illuminazione nelle gallerie delle più importanti arterie stradali siciliane, con particolare riferimento alla Palermo-Catania (833) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 1991

SANTALCO: Per l'inclusione di Letojanni e Gallodoro (Messina) nell'elenco dei comuni danneggiati dalle avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 1985 (2505) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1985

SCHIETROMA ed altri: Per un intervento volto a fronteggiare i gravi danni provocati nella città di Frosinone dall'ultimo terremoto e dalla recente ondata di maltempo (2637) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1991

SELLITTI: Sui provvedimenti adottati o che si intendono adottare per fronteggiare i danni provocati nella zona del salernitano e agro nocerino sarnese dal recente violento nubifragio (2342) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1970

VALENZA ed altri: Per una sollecita soluzione della vertenza sindacale in corso presso l'esattoria comunale di Napoli (2415) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 1994

VETTORI ed altri: Sulle cause che si frappongono all'operatività in Italia della convenzione europea sulla validità internazionale dei giudicati penali, anche in relazione alla vicenda relativa al cittadino italiano Cosimo Barletta emigrato in Germania (2732) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1995

ANGELONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Per richiamare la loro attenzione sul problema della estensione agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari dei benefici della legge n. 336 del 1970, consistente, come è noto, nell'attribuzione, ai fini pensionistici e di previdenza, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione al momento della cessazione dal servizio.

L'interrogante chiede di sapere se è intenzione del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica risolvere il problema mediante la predisposizione di un apposito disegno di legge.

(4-02610)

(13 febbraio 1986)

RISPOSTA. — La cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali, amministrata dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ha provveduto a concedere al personale interessato all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, soltanto il beneficio di cui all'articolo 3 della stessa legge, consistente nell'attribuzione — ai fini pensionistici e di previdenza — di un aumento dell'anzianità di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o di vittime civili di guerra, di dieci anni.

A tale determinazione la predetta cassa è giunta in conseguenza del fatto che il particolare sistema di pensionamento previsto per tali categorie di personale, prima dell'entrata in vigore della legge 24 gennaio 1986, n. 16, non ha consentito l'applicazione del beneficio contemplato dall'articolo 2 della citata legge n. 336.

Tale sistema — cosidetto «tabellare» — era infatti sganciato da ogni riferimento alla base pensionabile, ovverosia alla retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio.

Al riguardo va però rilevato che in ordine a tale questione la Corte dei conti, in sede giurisdizionale (pensione di tale Lupica Francesco), non ritenendo manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del citato articolo 2 della legge n. 336 del 1970, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio a favore delle pensioni «tabellari», ha emesso ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale.

Pertanto, ai fini delle eventuali iniziative da assumere, questo dipartimento non può che attendere di conoscere la decisione di tale supremo consesso.

Si fa comunque presente che le agevolazioni previste dall'articolo 2 della predetta legge n. 336 potranno essere valutate, ai fini pensionistici, dall'ammistrazione competente, per quanto concerne il personale cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, data stabilita dalla citata legge n. 16 del 1986.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(16 maggio 1986)

BAIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

se risponde al vero che il Ministro della protezione civile sarebbe orientato ad ubicare presso l'aeroporto di Verrone, in provincia di Vercelli, un complesso di servizi di emergenza della protezione civile;

in caso affermativo, quali siano le nuove strutture di cui dovrebbe essere dotato l'aeroporto esistente, l'area geografica di intervento che il medesimo dovrebbe servire e, infine, i tempi del programma di attuazione.

(4-02491)

(14 gennaio 1986)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che non risulta l'esistenza di un aeroporto in località Verrone. Si ritiene probabile, comunque, che l'onorevole interrogante voglia riferirsi all'aeroporto di Biella Cerrione, in provincia di Vercelli.

Ciò premesso, si fa presente che è in corso uno studio complessivo che riguarda tutti gli aeroporti nazionali e che tende a valutare la soluzione più vantaggiosa per l'installazione del centro logistico-operativo per fini di protezione civile.

Soltanto quando sarà pronto un quadro generale ed organico delle diverse possibilità, si darà inizio all'esame delle varie ipotesi al fine di arrivare alla soluzione più opportuna e conveniente.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(21 maggio 1986)

BAIARDI, URBANI, LOPRIENO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il vice presidente dell'Enel, ingegner Inghilesi, secondo notizie giornalistiche, avrebbe rilasciato alla rivista «Nuova Ecologia» una intervista in cui si affermerebbe che la tecnologia nucleare non avrebbe un grande futuro e che personalmente non concorda con l'ipotesi di megacentrali;

che tali affermazioni non provengono «dall'uomo della strada», ma da un autorevole rappresentante dell'Ente pubblico cui è demandato il compito di realizzare il programma energetico (tra cui la costruzione delle nuove centrali nucleari), per cui si presuppone che siano state fatte sulla base dell'acquisizione di dati di carattere scientifico,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il parere dell'ingegner Inghilesi è, nell'ambito del consiglio dell'Enel, solo un parere personale e se il medesimo è stato ufficializzato in qualche circostanza;

se il Ministro interrogato è a conoscenza, al di là delle notizie giornalistiche, delle motivazioni tecniche, scientifiche, economiche che hanno indotto l'ingegner Inghilesi a fare le note affermazioni.

(4-02446)

(10 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Le valutazioni espresse dal dottor Marcello Inghilesi nel corso dell'intervista concessa al periodico «Nuova Ecologia» non sono sostanzialmente in contraddizione con gli indirizzi di politica energetica definiti dal Governo e dal Parlamento.

Infatti, nelle risposte date, viene confermata sia la necessità di assicurare una disponibilità interna di energia adeguata allo sviluppo del paese, sia l'esigenza di sostituire gradualmente gli impianti di produzione obsoleti, sia l'opportunità di una politica di localizzazione che risponda a corretti princìpi di impatto ambientale ed alle aspirazioni delle popolazioni.

Nella predetta intervista si evidenziano anche le ragioni di uno sviluppo territoriale equilibrato della rete elettrica e viene sancito l'obiettivo della diversificazione delle fonti primarie attraverso la riduzione della dipendenza petrolifera e l'adempimento dei programmi costruttivi previsti dal PEN.

Inoltre, sulle prospettive di lungo periodo il dottor Inghilesi ha proposto, con sue particolari riflessioni, la auspicabilità di una eventuale riduzione della taglia *standard* delle attuali centrali nucleari unificate.

Per quanto attiene, infine, ad eventuali azioni di revisione del PEN ed ai programmi di costruzione delle centrali nucleari, si fa rilevare che l'argomento è stato ampiamente dibattuto e definito in sede parlamentare e che, sulla base degli indirizzi ivi emersi, è stata adottata la prescritta delibera del CIPE in data 20 marzo 1986, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1986.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(20 maggio 1986)

BOGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la ragione per cui un esproprio effettuato dieci anni or sono, ai danni di Madonna Vittorio e Stragiotti Antonia, residenti a Varallo Sesia (Vercelli), in via Bersaglio 1, non abbia dato luogo alla liquidazione dell'importo dovuto.

Qualora non ci fossero ragioni obiettive per il ritardo, sarebbe opportuno che si individuassero le responsabilità di ritardi che il cittadino comune giudica inammissibili.

(4-00692)

(13 marzo 1984)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica che con D.A. 28 maggio 1985, n. 9143, è stato disposto il versamento alla Cassa depositi e prestiti presso la tesoreria provinciale di Vercelli della indennità di lire 2.255.000, spettante alla ditta Madonna Vittorio ed altri per l'espropriazione dalla stessa subita a seguito della esecuzione dei lavori di costruzione della variante esterna agli abitati di Roccapietra e Varallo.

Al riguardo occorre precisare che, per detta indennità, non è stato possibile disporre il pagamento diretto poichè la ditta interessata, a suo tempo, non ritenne di concordarne l'entità, per cui il compartimento di

Torino determinò la stessa ai sensi delle leggi n. 865 del 1971 e n. 247 del 1974 ed in conformità delle derivanti normative istruì la relativa pratica.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(24 maggio 1986)

CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso e considerato:

che la convenzione tra l'Unire e la Sisal per la gestione del Totip sarebbe scaduta il 31 dicembre 1985;

che l'Unire, essendo ente pubblico, per il rinnovo della gestione avrebbe dovuto emanare pubblico bando;

che altre società avevano avanzato l'ipotesi di una loro gestione;

che si tratta di un contratto di 350 miliardi,

si chiede di sapere per quale motivo l'Unire, il cui consiglio scade il prossimo giugno, abbia rinnovato la convenzione con la Sisal con un anno e mezzo di anticipo.

(4-02255)

(4 novembre 1985)

RISPOSTA. — Si premette che il concorso pronostici Totip è stato organizzato e gestito dalla società Sisal Sport Italia fin dal 1952 e che il rinnovo, con clausole innovative e modificative delle relative convenzioni, con anticipo, anche notevole, rispetto alle loro scadenze, si è ripetutamente verificato anche in passato, senza che ciò avesse dato luogo ad alcun rilievo.

Con la delibera n. 170 del 30 luglio 1985, alla quale l'onorevole interrogante si riferisce, il consiglio di amministrazione dell'Unire ha deciso di prorogare al 31 dicembre 1991 il termine di scadenza (31 dicembre 1986 e non 1985) della vigente convenzione, in considerazione dell'impegno della società Sisal Sport Italia a provvedere alla realizzazione di programmi promozionali che comportano il potenziamento delle strutture del concorso e la conseguente esigenza, da parte della società stessa, di avere fin d'ora certezza in merito alle possibilità di continuare la particolare gestione.

Nel contempo, la società ha manifestato la propria disponibilità, come richiesto nella delibera, ad accettare un abbattimento al 23 per cento della remunerazione colcolata sull'incasso lordo di ogni giornata di concorso al netto del compenso spettante ai ricevitori, nonchè l'abolizione del vigente premio di incremento, l'assunzione, a proprio carico, degli oneri relativi alla corresponsione delle indennità previste per i proprietari e gli allenatori, guidatori e fantini, partecipanti alle corse Totip, e, infine, l'impegno a partecipare finanziariamente alla realizzazione di appositi programmi ed iniziative promozionali nell'area nazionale.

La delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti (21 consiglieri su 30) dal consiglio di amministrazione dell'ente, nel quale sono rappresentate tutte le categorie operanti nel settore dell'ippica, con interessi anche contrapposti, ed è stata trasmessa il giorno successivo, 31 luglio, a questo Ministero per l'approvazione.

La delibera ha formato oggetto di attento e approfondito esame da parte del Ministero, il quale, attesa l'importanza del documento e tenuto, altresì, presente che l'attuale consiglio di amministrazione scadrà il 9 giugno 1986, ha invitato l'ente a chiarire i motivi per i quali veniva disposto con tanto anticipo il rinnovo della convenzione e a far meglio emergere i vantaggi che dalla nuova convenzione sarebbero derivati all'interesse pubblico perseguìto dall'ente stesso.

Nel contempo, il Ministero ha chiesto al collegio sindacale dell'ente di voler esprimere, in apposita nota scritta, valutazioni e considerazioni in ordine alla delibera.

Dai chiarimenti forniti, è emerso che la gestione del concorso Totip da parte della società Sisal Sport Italia è risultata altamente redditizia, come è dimostrato dai notevoli incrementi nel movimento delle scommesse, con conseguenti aumenti progressivi di prelievo a favore dell'Unire e dell'erario.

Infatti, nel periodo dal 1978 al 1984, il volume delle scommesse del concorso Totip, al netto del compenso spettante per legge ai ricevitori, è aumentato dell'803,99 per cento in termini correnti e del 267,15 per cento in termini reali.

Tali dati assumono ulteriore rilievo, ove comparati con gli incrementi della massima attività concorrenziale, cioè quella del totocalcio, i cui incrementi sono stati, nello stesso periodo, del 426,22 per cento in termini correnti e del 113,72 per cento in termini reali.

I positivi risultati conseguiti dalla Sisal sono dovuti a una gestione di tipo manageriale, affiancata da campagne pubblicitarie e promozionali, realizzate attraverso i più moderni *mass media*, che hanno coinvolto l'immagine del concorso in molteplici attività sportive e in manifestazioni di grande ascolto e di rilevanza nazionale.

In relazione agli andamenti sopra accennati, sia l'Unire che la società Sisal Sport Italia, nel corso del 1983, ritennero opportuno iniziare contatti volti, per l'ente, ad un miglioramento delle condizioni economiche a proprio favore e, per la società Sisal, alla richiesta di valutazione, da parte dell'Unire, di interventi operativi.

La società, responsabilmente, poneva in evidenza la necessità di provvedere ad indilazionabili interventi a livello delle strutture di gestione e commerciali del settore, suggeriti dall'esperienza ed atti a contenere gli effetti indotti delle iniziative che il massimo concorrente andava ponendo in atto (meccanizzazione del totocalcio, concorsi speciali, concorsi estivi legati a varie discipline sportive, denominati «totosport») e ciò al fine di mantenere nel futuro e, se possibile, potenziare, i risultati già acquisiti.

Si ebbero incontri con il comitato esecutivo dell'Unire — la cui attività era quasi del tutto assorbita dalla definizione delle nuove convenzioni con i due grandi settori delle società di corse e delle agenzie ippiche — e, nei limiti consentiti dalle richiamate incombenze, il problema fu positivamente valutato e quindi sottoposto al consiglio di amministrazione per le decisioni di sua competenza.

I vantaggi conseguiti dall'ente con l'adozione della delibera in esame possono valutarsi, per il 1986, in circa 7 miliardi e 700 milioni, di cui 6 miliardi e 800 milioni quale riduzione al 23 per cento della percentuale spettante alla società gerente e la parte residua quale partecipazione della società stessa alle iniziative promozionali a livello nazionale (0,40 per cento).

Considerando gli incrementi conseguiti di anno in anno dal concorso Totip, le stime per gli anni successivi al 1986 sono, ovviamente, superiori. Il beneficio complessivo che i singoli bilanci dell'ente potranno conseguire per effetto della deliberazione sono globalmente valutati dall'ente stesso, nel periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in oltre 70 miliardi di lire.

A ciò aggiungasi che il bilancio dell'Unire per l'esercizio 1985, in relazione all'impegno assunto dalla società di sostenere l'onere delle indennità previste per i proprietari, gli allenatori, i guidatori e i fantini partecipanti alle corse Totip, ha potuto beneficiare di una economia valutabile in circa 600 milioni di lire.

Gli amministratori hanno pertanto ritenuto opportuno provvedere con tempestività — avendo nel frattempo proceduto alla definizione delle nuove convenzioni con le società di corse e le agenzie ippiche — alle improcrastinabili esigenze strutturali e gestionali del concorso Totip, segnalate con largo anticipo dalla Sisal Sport Italia, al fine di mantenere il favorevole *trend* del concorso e di porlo, nel contempo, al riparo dalle iniziative delle attività concorrenziali, anche assecondando e stimolando lo spirito di intrapresa di un operatore che ha dato prova di valide e specifiche capacità professionali. Nel contempo, gli amministratori hanno provveduto all'acquisizione, nell'interesse pubblico, di maggiori, cospicue disponibilità per il bilancio dell'ente.

La soluzione adottata appare rientrante nell'azione del consiglio di amministrazione volta a conseguire una conduzione moderna e un salto avanti delle attività ippiche. Ciò, peraltro, è dimostrato dalla volontà unanime manifestata dal predetto organo nell'adozione della delibera.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici connessi al rinnovo della convenzione, in relazione alla natura di ente pubblico dell'Unire, si trattava di stabilire se nella specie fossero applicabili le disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento di contabilità degli enti pubblici, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 18 dicembre 1979, il quale, all'articolo 53, dispone che, ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni e ai servizi in genere si provvede con contratti, secondo le procedure previste dal regolamento stesso, preceduti da apposite gare, aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

In proposito, va precisato che la gestione del concorso pronostici Totip ha una sua specifica normativa contenuta nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che, avendo carattere speciale, prevale sulla disciplina generale del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.

L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 496 del 1948 stabilisce infatti che, con apposite convenzioni da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'articolo 5 del decreto stesso, saranno stabilite la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione.

Il rinvio ad un apposito regolamento, anzichè al regolamento di contabilità generale dello Stato, sta a dimostrare che la materia in questione è disciplinata da una normativa speciale ed è pertanto sottratta dalla sfera di applicazione della normativa generale di contabilità dello Stato.

Pertanto, l'Unire, qualora ritenga di delegare ad altri soggetti l'esercizio dell'attività di cui si tratta, non è tenuta a seguire le procedure concorsuali previste dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, ma può, ove lo ritenga opportuno nell'interesse pubblico, fare ricorso alla trattativa privata.

In questo senso si è espresso anche il collegio sindacale dell'ente.

Peraltro, attesa la delicatezza della problematica, il Ministero dell'agricoltura ha ritenuto comunque di sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Stato, che si è espresso con parere n. 1862 del 31 ottobre 1985.

L'alto organo consultivo, con il suo parere, ha ritenuto che il problema verta sull'applicabilità, nella specie, delle disposizioni del regolamento di contabilità degli enti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 18 dicembre 1979 con riferimento, in particolare, all'articolo 53, che, nell'introdurre il sistema delle gare per gli enti previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, si riferisce ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere.

Non appare consentito, prosegue il parere, annoverare in quest'ultima locuzione «servizi in genere», usata dal legislatore, la gestione del Totip, oggetto della convenzione, in quanto il concorso-pronostici Totip trova una specifica normativa contenuta nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979. Che la normativa abbia carattere speciale è dimostrato dalla disposizione dell'articolo 2 del cennato decreto legislativo n. 496 del 1948, laddove si precisa che la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciale convenzione da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto. La norma, infatti, non rinvia al regolamento di contabilità generale dello Stato, ma ad un apposito regolamento e da ciò si desume che le norme di contabilità non disciplinano la materia in questione.

Per le considerazioni esposte, l'esclusione dell'applicabilità della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 fa ritenere legittima — ha osservato il Consiglio di Stato — la soluzione procedimentale deliberata dall'Unire, sulla quale pertanto il predetto consesso ha espresso l'avviso che l'amministrazione vigilante possa esprimere la propria approvazione.

A tale conclusione il Consiglio di Stato — nella consapevolezza che la delibera è conforme al pubblico interesse, in quanto ispirata a criteri di buona amministrazione — ha ritenuto di dover pervenire, anche in considerazione dell'interesse dell'Unire ad assicurare la continuazione dello svolgimento di una gestione che, fino ad ora, ha consentito apprezzabili risultati, accrescendo in considerevole misura la partecipazione del pubblico ai concorsi.

Sulla base di dette valutazioni e col conforto del parere del massimo organo consultivo, il Ministero, con nota del 4 novembre 1985, ha pertanto approvato la delibera in questione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(17 maggio 1986)

COLELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che dal 16 al 18 corrente l'intero territorio di Salerno e comuni a nord della provincia, nonchè l'agro sarnese-nocerino, è stato colpito da violenti nubifragi che hanno causato danni gravissimi ad impianti comunali e provocato numerosissime situazioni di pericolo con conseguenti sgombri di abitazioni e distruzione di coltivazioni agricole;

considerato che tale stato di precarietà ha indotto le giunte municipali dei comuni colpiti a deliberare la urgente dichiarazione di stato di calamità naturale ai sensi della legge n. 996 del 1970,

l'interrogante chiede di disporre urgentemente i provvedimenti più opportuni e idonei rientranti nelle competenze del Governo della Repubblica al fine anche di rasserenare le popolazioni colpite, già in forte stato di agitazione.

(4-02333)

(19 novembre 1985)

SELLITTI. — *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti ha adottato o intende adottare il Governo per fronteggiare i danni provocati nella zona del Salernitano e Agro nocerino sarnese dal recente violento nubrifagio, tenuto conto della già grave situazione della zona in questione che ancora risente dei disagi provocati dagli eventi sismici del novembre del 1980.

(4-02342)

(20 novembre 1985)

RISPOSTA. (*) — La vigente normativa prevede, nei casi di tromba d'aria e di nubifragi, come quelli che hanno colpito nei giorni 2, 16, 17 e 18 novembre scorso alcune zone della Campania e, in particolare, l'intera provincia di Salerno, la declaratoria dello stato di pubblica calamità, presupposto per l'erogazione di provvidenze economiche ai settori che generalmente vengono più spesso e maggiormente colpiti (agricoltura ed industria, commercio e artigianato). Esso viene dichiarato per la legge n. 590 del 15 ottobre 1981 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero, ai sensi della legge n. 50 del 13 febbraio 1952, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

I Ministeri interessati hanno fatto sapere che sono attivate tutte le procedure necessarie per la declaratoria dello stato di pubblica calamità di cui sopra.

Quanto agli altri interventi di competenza dello Stato, si rileva che è stato presentato un emendamento al disegno di legge n. 2824, recante disposizioni in materia di calamità naturali, approvato dalle Commissioni riunite 5ª e 9ª, in sede legislativa, della Camera dei deputati, col quale si dispone lo stanziamento, sul fondo della protezione civile, di un contributo complessivo per gli anni 1986-88 di lire 40 miliardi in favore della

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

regione Campania per gli interventi di emergenza relativi ai danni arrecati alle opere pubbliche ed all'agricoltura dalle avversità atmosferiche del novembre 1985, nonchè per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina, interessato dal movimento franoso.

Per quanto riguarda la provincia di Salerno, si fa presente che è stato aggiunto all'articolo 16 della legge finanziaria il comma diciassettesimo, nel quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui sino all'ammontare di lire 100 miliardi per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(22 maggio 1986)

D'AMELIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che perdura da tempo e si aggrava sempre più la crisi dello stabilimento Cucirini Intarnazionale, operante a Macchi di Ferradina;

che non si intravvede alcuna soluzione immediata, pur in presenza di proposte di rilevamento o di compartecipazione, presentate da alcuni operatori industriali del settore (da ultimo la società americana Balding);

rilevato che questo stato di cose crea disagi tra i lavoratori e ingenera allarmi che fanno crescere la tensione in tutti gli strati sociali della Valle del Basento e della provincia di Matera, già pesantemente colpita dalla disoccupazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative intenda promuovere il Ministro per accellerare la definizione di un accordo con gli operatori privati che faccia solvi i livelli occupazionali, le prospettive future dell'azienda e ne rilanci lo sviluppo, garantendo comunque la compartecipazione del gruppo di Stato.

(4-02536)

(23 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'ENI.

L'attività della Cucirini Internazionale non è tra quelle strategiche della ENICHEM, anche per l'esigenza di flessibilità operativa richiesta da tali tipi di aziende, non ottenibile in sistemi industriali di grandi dimensioni.

Vari tentativi alternativi alla liquidazione della Cucirini Internazionale sono stati esperiti per trasferire l'attività ad operatori terzi specializzati nel settore.

Trattative in tal senso sono ancora in corso, pur non essendo prevedibili i tempi ed i modi delle conclusioni alle quali si potrà pervenire.

Nel frattempo l'azienda viene gestita direttamente, pur in presenza di

elevati oneri, al fine di mantenerne la validità tecnologica e quindi la prospettiva di continuazione di attività da parte dell'eventuale acquirente.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(20 maggio 1986)

FINOCCHIARO, CIMINO, DE CATALDO, BUFFONI, ORCIARI, SELLITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato:

1) che la trattativa fra Banca d'Italia e organizzazioni sindacali confederali ed autonome è ormai in piedi da 7 mesi e finora sono stati tenuti oltre 30 incontri:

2) che i punti qualificanti delle offerte fatte dalla Banca d'Italia sono: l'allargamento dei diritti di informativa del sindacato su aspetti fondamentali dell'organizzazione del lavoro; la riduzione di un'ora dell'orario di lavoro con decorrenza retroattiva e quindi con consistenti vantaggi economici per il personale; la riforma degli inquadramenti attraverso la creazione di livelli professionali che possono consentire adeguati sviluppi di carriera per consistenti aliquote di dipendenti senza cambiamento della residenza; la riparametrazione dei livelli stipendiali di molte posizioni impiegatizie ed operaie; il riconoscimento di aumenti economici generalizzati a titoli di produttività per il 1986 e il 1987; la salvaguardia del potere reale d'acquisto delle retribuzioni; il sostanziale miglioramento del trattamento economico connesso alla mobilità;

3) che i sei sindacati aziendali (CGIL, UIL, CISL, FABI, SNALBI e CIDA) si sono presentati alla trattativa ognuno con una propria piattaforma e, dopo un'alleanza fra confederali e autonomi, fallita per divergenze sulla conduzione del negoziato, si sono determinate, in un clima di violenta contrapposizione fra sigle, due schieramenti pressochè equivalenti;

4) che i due schieramenti appaiono uniti soltanto nel negare alla CIDA, che ha sempre trattato a parte, quel contratto separato per i direttivi che essa, forte della sua maggiore rappresentatività, rivendica da anni e nel prendere tempo, con atteggiamenti ambigui, sulla richiesta della Banca per un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, ormai generalmente accettato nel pubblico impiego e quanto mai indispensabile per una istituzione essenziale alla vita economica del paese, come hanno dimostrato i disagi creati a tutta la collettività dai recenti scioperi selvaggi;

5) che i sindacati — ad eccezione della CIDA — oltre a respingere l'adozione di sistemi di valutazione atti a individuare e a premiare il merito e la professionalità, giudicano tuttora insoddisfacenti le proposte della Banca, certamente tra le migliori oggi proponibili e, in una ostinata rincorsa tra sigle e categorie interessate, continuano a richiedere sia miglioramenti economici al di là dei limiti governativi agli incrementi salariali e di quanto di recente concesso al pubblico impiego, sia modifiche normative che accrescono l'incidenza dei sindacati stessi sull'amministrazione del personale e dell'istituto in genere;

6) che lo spostarsi dell'asse della polemica sindacale dal piano puramente contrattuale a tematiche che coinvolgono, con pratiche intimidatorie e diffamatrici senza precedenti, i vertici dell'Istituto e l'assetto e l'attività istituzionale della Banca induce a chiedersi se l'obiettivo di alcuni sindacati sia quello di fare un accordo nell'interesse immediato e concreto dei lavoratori, ovvero quello di essere strumento di oscure manovre che si propongono l'attacco ad un'istituzione che tuttora gode di largo prestigio ed autonomia;

7) che le centrali sindacali sono incapaci di controllare la gestione delle vertenze da parte dei propri organismi settoriali e periferici, consolidando situazioni di disaggregazione e di degrado dell'immagine e del ruolo di organismi ed istituti, quali le confederazioni, fortemente e giustamente rappresentative, oltre che di interessi di classi, degli interessi generali del paese,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda prendere il Governo — considerate l'improprietà e l'inopportunità di mediazioni ministeriali — per frenare richieste corporative in categorie per le quali non esistono problemi di mantenimento del posto di lavoro, cassa integrazione, mobilità selvaggia (FIAT, IRI, eccetera).

(4-02609)

(13 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che la Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha riferito che le agitazioni che hanno interessato il personale dell'istituto per il rinnovo del contratto 1985-87 hanno avuto termine il 24 gennaio 1986.

La trattativa, concernente il trattamento normativo ed economico del personale nonchè l'assetto delle relazioni sindacali nell'istituto, si è conclusa il 1° aprile 1986 con il raggiungimento di intese di massima con le organizzazioni sindacali (ad eccezione della FISAC-CGIL) su un'ipotesi di accordo. La sottoscrizione di tali intese è stata, peraltro, subordinata, da talune organizzazioni sindacali, all'esito favorevole del *referendum* indetto tra il personale della Banca d'Italia nel mese di maggio.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(27 maggio 1986)

FLAMIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) i nominativi dei funzionari e dei militari della Guardia di finanza elencati alle pagine 100, 139 e 140 del volume I, tomo III, della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, nonchè i nominativi di altri ufficiali iscritti in altri elenchi della P2, che sono attualmente in servizio, e con quale grado e incarico;

2) i nominativi dei funzionari e dei militari risultati iscritti negli elenchi della P2, di cui alla documentazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, per i quali è stata disposta l'apertura di procedimenti disciplinari dopo la pubblicazione della rela-

zione della Commissione parlamentare di inchiesta e della documentazione raccolta dalla Commissione stessa;

3) se sono state disposte sospensioni cautelari dal servizio e quali.

(4-01827)

(10 aprile 1985)

RISPOSTA. — Per ciò che concerne il personale civile dipendente da questo Ministero, si fa presente che negli elenchi degli affiliati alla loggia P2 figurano compresi i nominativi di sei funzionari e precisamente: il dirigente superiore Lucio Zappulla, i primi dirigenti Giuseppe Dell'Acqua ed Emilio Leonelli, l'ispettore generale r.e. Ovidio Romanelli ed i direttori di prima classe aggiunti Giuseppe Macina e Antonio D'Ancona.

Tre dei suddetti funzionari (per l'esattezza l'ingegner Zappulla, il dottor Macina ed il dottor D'Ancona) sono cessati dal servizio prima che pervenisse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta di riesaminare — alla luce delle risultanze dell'inchiesta parlamentare sulla detta loggia — la posizione degli impiegati iscritti all'associazione in parola e quindi nei confronti di questi ultimi non è stato più possibile adottare nuovi provvedimenti, essendo venuta meno nei loro riguardi la potestà disciplinare dell'amministrazione.

Giova, comunque, precisare che, mentre a carico dell'ingegner Zappulla non è stato mai promosso alcun provvedimento, essendo egli stato collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 1979 e quindi prima che assumesse rilievo giudiziario la vicenda relativa alla disciolta loggia massonica, il dottor Macina e il dottor D'Ancona erano stati, a suo tempo, entrambi puniti con la sanzione della censura, poichè era stata riconosciuta la loro appartenenza alla predetta organizzazione.

Gli altri funzionari ancora in servizio sono stati invece tutti nuovamente deferiti alla commissione di disciplina, che non si è però ancora pronunciata nei loro confronti.

L'addebito ad essi contestato è quello di aver partecipato alla citata associazione segreta, addebito dal quale erano stati all'epoca prosciolti, non essendo emersi allora elementi idonei a comprovare con certezza la loro effettiva adesione alla ripetuta loggia massonica.

Occorre aggiungere che nei riguardi degli indiziati non si è adottato alcun provvedimento di sospensione cautelare, difettando i presupposti di cui agli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Quanto al personale della Guardia di finanza, può dirsi che gli ufficiali i cui nominativi sono apparsi negli elenchi degli iscritti alla loggia P2 sono i seguenti:

GRADO	COGNOME E NOME	INCARICO RICOPERTO
Colonnello	Acciai Sergio	Comandante legione Trieste. Dal 1° maggio 1985 trasferito al Comando Zona Firenze, quale Ca. Centro addestramento
»	Gallo Salvatore	Capo ufficio generale divisione ispettore per il coordinamento e gli studi
Tenente colonnello	Aldegondi Amedeo	Forza assente legione Venezia. Sospeso precauzionalmente dall'impiego dal 9 febbraio 1983 per altra causa

GRADO	COGNOME E NOME	INCARICO RICOPERTO
» »	Cantelli Antonio	Addetto alla scuola polizia tributaria Roma
» »	Cecchetti Luigi	Addetto al Ministero dell'interno (Servizio Centrale Antidroga)
» »	Conca Marino	Relatore alla Legione Napoli
» »	Federici Luciano	Aiutante maggiore 1° e comandante reparto comando legione Bari
»	Longo Giovanni	Aiutante maggiore 1° e comandante reparto comando legione Firenze
» »	Pisani Gino	Relatore legione Genova
» »	Porcheddu Fausto	Capo ufficio operazione legione Trento
» »	Porcheddu Roberto	Comandante gruppo Pesaro
» »	Talone Ezio	Aituante maggiore 1° e comandante reparto comando legione Napoli. Dal 1° luglio 1985 trasferito al comando zona Napoli, quale capo centro addestramento
» »	Tortora Menotti	Aiutante maggiore 1° e comandante reparto comando accademia Bergamo
» »	Vicard Massimo	Ufficiale addetto ufficio operazioni 18ª legione Roma

Al termine dell'esame della relazione e, più in generale, degli atti della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, condotto anche sulla scorta dei dati forniti dall'ufficio stralcio della stessa Commissione, si è disposta un'inchiesta formale disciplinare nei confronti dei seguenti ufficiali:

GRADO	COGNOME E NOME
Colonnello	Blasio Bartolomeo
»	Gallo Salvatore
Tenente colonnello	Cantelli Antonio
» »	Cecchetti Luigi
» »	Conca Marino
» »	Federici Luciano
» »	Pisani Gino
» »	Talone Ezio
» »	Tortora Menotti

Sono stati invece promossi accertamenti disciplinari nei confronti dei tenenti colonnelli Longo Giovanni, Porcheddu Fausto e Porcheddu Roberto, per i quali, da un lato, è stata accertata l'adesione alla loggia P2 cosiddetta «storica» e non all'associazione segreta di Gelli, dall'altro, sono emerse difformità, non costituenti valido presupposto per l'instaurazione di procedimenti formali, tra le dichiarazioni rese nel corso della prima inchiesta e le risultanze dell'indagine parlamentare.

Non si è ritenuto di dover assumere iniziative nei confronti del colonnello Acciai Sergio e dei tenenti colonnelli Aldegondi Amedeo e Vicard Massimo, in quanto la loro posizione di sostanziale estraneità alla P2, già accertata nel corso della prima inchiesta, non è stata modificata dai nuovi riscontri documentali.

Le inchieste si sono concluse con:

a) la comminazione della sanzione di stato della sospensione disciplinare dall'impiego per la durata di due mesi nei confronti del tenente colonnello Pisani;

b) l'accertamento, relativamente al colonnello Blasio ed al tenente colonnello Federici, di responsabilità, che avrebbero determinato l'irrogazione di sanzioni disciplinari (tuttavia i provvedimenti punitivi non sono stati adottati atteso che gli ufficiali sono stati collocati in congedo, rispettivamente per età ed a domanda e, a mente del combinato disposto degli articoli 5 e 13 della legge n. 382 del 1978, è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei confronti di militari in congedo);

c) l'invio degli atti delle rimanenti inchieste alle autorità militari, competenti in relazione alla posizione di impiego degli ufficiali, per le valutazioni di pertinenza.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(16 maggio 1986)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per avere spiegazioni e per conoscere i loro intendimenti in ordine al comportamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, la quale su fatti di tanta importanza e gravità, concernenti il processo sull'assassinio di Aldo Moro e oggetto dell'interrogazione 4-01354, sarebbe venuta meno ai suoi doveri, riferendo al Ministro e, tramite lui, al Parlamento cose inesatte e omettendo di promuovere l'azione penale per fatti procedibili d'ufficio.

L'interrogante fa osservare che non corrisponderebbe a verità l'affermazione contenuta nella risposta, secondo la quale «le bobine non hanno subìto manomissione di sorta e non sono in parte mancanti: sono stati acquisiti gli originali delle bobine medesime». Infatti:

a) la bobina contenente la registrazione delle telefonate effettuate il 15 e il 16 aprile dal numero telefonico 5891307, intestato a Nicola Rana, trasmessa dalla DIGOS alla procura della Repubblica di Roma con nota n. 050714 del 20 aprile 1978, è risultata interamente cancellata, come si evince dall'ordinanza del 17 novembre 1982 della corte di Assise del processo Moro e dalle domande che in proposito il presidente Santiapichi rivolse in dibattimento al teste dottor Spinella, *ex* capo della DIGOS;

b) la bobina contenente le registrazioni delle telefonate effettuate dal numero 3585400, intestato alla Parrocchia di S. Lucia (diretta allora da Don Antonio Mennini) dal giorno 27 aprile, ore 19,15, a tutto il 4 maggio 1978 risulta mancante;

c) dalla lettura delle relazioni di servizio del personale di pubblica sicurezza addetto alle intercettazioni si desume che le telefonate registrate sulle bobine manipolate o mancanti di cui ai punti *a*) e *b*) erano di rilevante interesse;

d) circa il particolare se i nastri siano stati versati in copia o in originale agli atti del processo, prima di rispondere, sarebbe stato doveroso un accertamento periziale che non risulta sia mai stato fatto.

Pertanto l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali la procura della Repubblica di Roma, pur ammettendo di non avere disposto indagini, ritiene «un fatto risultato irrilevante» la manovra volontariamente compiuta dall'intercettatore di polizia durante la conversazione telefonica di Don Mennini (inserimento con un telefono volante sui cavi di intercettazione e ripetizione con voce alterata di una frase della conversazione) con l'effetto certo e poi verificatosi di porre sull'avviso, fin dalla prima telefonata intercettata, l'importante «postino» dei terroristi e infatti è dal 22 aprile 1978 che la procura della Repubblica di Roma ordina di porre sotto controllo l'apparecchio telefonico della Parrocchia di Santa Lucia ed ecco che l'interferenza effettuata rappresenta un avvertimento del controllo posto in atto e nella relazione di servizio il fatto viene registrato come «errore»;

per quali motivi la procura della Repubblica di Roma non ha ritenuto di verificare ipotesi di reato;

per quali ragioni la procura della Repubblica, pur ammettendo che «effettivamente la pellicola fotografica non è stata rinvenuta», si limita a far capire che non era il caso di indagare perchè il funzionario che ebbe modo di esaminarla la «ritenne inutile ai fini delle indagini», ma non fornisce nessuna spiegazione sul fatto di avere omesso di indagare, dato che la sparizione di qualsiasi fonte di prova dal processo esige un'inchiesta;

per quali motivi la stessa procura non tiene presente che quel funzionario, dottor Spinella, nel momento in cui visionava la pellicola, restituendola poi al pubblico ministero, dottor Infelisi, non sapeva ancora ciò che poi si è saputo, cioè che un testimone aveva notato tra i curiosi accorsi sul luogo dell'eccidio di via Fani uno dei tre terroristi fermatisi nel bar Igea e che il rullino fotografico che ritraeva i primi curiosi era sparito dopo essere stato richiesto da elementi della «ndrangheta» calabrese, i quali tra quei curiosi avevano riconosciuto «un personaggio noto a loro», come risulta anche da dichiarazioni dell'onorevole Cazora il quale aveva chiesto di poter vedere quel rullino per conto di un confinato calabrese;

chi, come e quando abbia effettuato le indagini, di cui non si è mai saputo nulla e pur tuttavia la procura della Repubblica risponde al Ministro e per lui al Parlamento che «sono state svolte esaurienti indagini le quali hanno dato esito negativo»;

per quali motivi non è stato individuato l'autore dell'appunto del 16 ottobre 1978, non firmato, trasmesso dall'UCIGOS al magistrato, in cui si davano false notizie circa le indagini sui terroristi che avevano frequentato il covo di Via Montalcini;

se si è indagato sulle ragioni di copertura, favoreggiamento o altro che hanno ispirato tale tentativo di depistaggio delle indagini della magistratura;

se effettivamente sono state svolte indagini esaurienti e quali esiti abbiano potuto dare in ordine a fatti certi e così gravi come l'utilizzazione, da parte di due stranieri assiduamente sorvegliati dai nostri servizi di sicurezza, l'estremista di sinistra Herve Kerien ed il mestatore internazionale Maurice Brover Rabinovici, di una utenza telefonica appartenente alla segreteria della prima presidenza della Corte di Cassazione, come attesta il rapporto della DIGOS di Roma n. 050714 del 10 maggio 1979.

A parere dell'interrogante, la procura della Repubblica avrebbe informato infedelmente il Ministro e il Parlamento su fatti di tanto rilievo ed omesso di svolgere le indagini cui era stata chiamata dall'ordinanza della corte di Assise del 17 novembre 1982 e dal sollecito effettuato dai difensori di parte civile con la memoria presentata il 25 luglio 1984.

(4-02454)

(12 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

In data 14 maggio 1986 è stato dato incarico all'ispettorato generale del Ministero di svolgere accertamenti sui diversi fatti e le varie vicende riferite sia nell'interrogazione cui si da oggi risposta che in quella 4-01354 del 13 novembre 1984, alla quale si è già risposto in data 22 aprile 1985.

L'inchiesta è finalizzata, in particolare, ad accertare eventuali comportamenti rilevanti sul piano disciplinare sia in relazione alle denunciate omissioni ed irregolarità nell'istruttoria del procedimento di cui trattasi, sia in relazione alla ipotizzata carente ed inesatta informazione fornita dalla procura della Repubblica di Roma, ai fini della risposta alla interrogazione 4-01354.

Si fa riserva di fornire più esaurienti informazione all'esito degli accertamenti ispettivi.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(19 maggio 1986)

GARIBALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che unitamente al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono stati pubblicati i modelli 88 e 89 nei quali è prevista l'autorizzazione a portare il fucile anche per uso di caccia;

che l'articolo 61 dello stesso regolamento dispone che libretto e foglio bollato debbano essere conformi ai modelli pubblicati;

che l'articolo 366 del ripetuto regolamento autorizza il Ministro dell'interno a modificare tali modelli mediante decreto (con ciò probabilmente andando oltre la delega di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

che nelle circolari del Ministero n. 10.15874/10100.A.1 del 22 novembre 1984 e n. 559/C.5083/10100.A.1 del 26 marzo 1985 vengono date

disposizioni affinchè gli uffici periferici «ove non risulti autorizzato un uso diverso ed aggiuntivo alla caccia l'anche in questione sia sistematicamente depennato dai modelli 88 e 89»;

rilevato:

che il contenuto della prima circolare sembra introdurre nell'ordinamento una norma secondo cui il contenuto delle autorizzazioni amministrative, anzichè determinato dalla legge, sia *ad libitum* del richiedente;

che la legge 18 giugno 1969, n. 323, al fine di agevolare i tiratori non cacciatori ha stabilito come chi sia sprovvisto di licenza di porto di fucile concessa ad altro titolo (tale è quella anche per uso di caccia di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) può ottenere apposita licenza per il porto del fucile dal proprio domicilio al poligono o campo di tiro, con ciò dimostrandosi che la licenza di cui al citato articolo 42 non deve intendersi limitata al solo uso di caccia ma deve conservare l'ampiezza normativamente prevista, vale a dire porto di fucile per ogni uso lecito e quindi, oltre che anche per uso di caccia, per tiro a volo od altro;

che le circolari non possono derogare nè la legge nè la semplice norma regolamentare;

constatato:

che la limitazione indotta dalla cancellazione della congiunzione anche dai modelli 88 e 89, pubblicati col regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ha fatto sì, come è accaduto, che sia stato contestato il reato di porto abusivo di arma a chi, pur munito di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, portava l'arma in periodo di caccia vietata;

rilevato come da tale stato di cose possano scaturire processi penali ai cittadini con grave danno, non solo economico, e addirittura condanne,

l'interrogante chiede, anche al fine di evitare possibili denunce contro pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 477 del codice penale, se non ritenga di dover annullare le disposizioni di cui alle più volte richiamate circolari ministeriali per quanto attiene le modifiche dei ripetuti modelli 88 e 89 e, ove ritenga sussistere fondate ragioni per introdurre modificazioni normative in materia, se non sia il caso di provvedervi investendo il Parlamento del problema presentando apposito e motivato disegno di legge.

(4-02564)

(4 febbraio 1986)

RISPOSTA. — L'emanazione, da parte di questo Ministro, della circolare del 22 novembre 1984, richiamata dall'onorevole interrogante, fu determinata dall'esigenza di fornire ai propri uffici periferici chiarimenti circa l'esatta interpretazione da annettere alla locuzione «anche per uso di caccia», figurante sui modelli 88 e 89 ricompresi nell'allegato «E» del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Era stato, infatti, rappresentato da più parti che la infelice formulazione della locuzione aveva dato luogo a non poche incertezze. In particolare si sosteneva che l'espressione usata mirava ad autorizzare i titolari della licenza a portare l'arma lunga, oltre che per l'esercizio dell'attività venatoria, anche per usi diversi — implicitamente presupposti dall'«anche» — e, segnatamente, per la difesa personale.

In senso opposto a quest'ultima interpretazione non si può non osservare come all'uso per difesa personale sia generalmente e naturalmente più idonea l'arma corta, tanto che l'articolo 42 del testo unico hà disciplinato in maniera diversa la licenza di porto d'arma corta rispetto a quella prevista per l'arma lunga, prescrivendo che il porto delle armi idonee alla difesa personale deve essere autorizzato dal prefetto solo «in caso di dimostrato bisogno».

Se la differente disciplina posta dalla norma ha una *ratio*, questa non può che essere cercata nella necessità di disciplinare in maniera più rigorosa il porto d'arma per difesa personale rispetto a quello per altri usi e, in particolare, per l'esercizio venatorio, che peraltro ha limiti connaturati di tempo e di stagione.

Alla luce di tali considerazioni, è parso che desumere dalla locuzione «anche» la possibilità di fare uso dell'arma lunga per difesa personale significherebbe eludere sostanzialmente la rigorosa disciplina fissata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Proprio per evitare una così palese elusione del requisito del «dimostrato bisogno», questo Ministero ha impartito disposizioni affinchè le licenze di porto di fucile «anche o solo per difesa personale» siano rilasciate su esplicita richiesta dell'interessato, nei casi in cui venisse prospettata la effettiva necessità di fare uso per tale ragione di arma a lunga gittata.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(15 maggio 1986)

GRAZIANI, FELICETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che il provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila ha deciso di procedere a lavori, dell'importo di 15 miliardi, per la canalizzazione del fiume Sangro;

che contro tale decisione si è levata, a giusta ragione, la protesta delle popolazioni dell'Alto Sangro le quali propongono di impiegare i 15 miliardi in opere pubbliche di interesse generale e per risanare i guasti prodotti dal terremoto, oltrechè per la creazione di un parco fluviale per la tutela dell'ambiente e la sua valorizzazione turistica,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per impedire la realizzazione dell'assurda opera di arginatura del Sangro e per impiegare diversamente lo stanziamento a ciò destinato.

(4-02201)

(3 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione in oggetto anche per conto del Ministero per i beni culturali e ambientali e si comunica quanto segue.

Il provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo ha eseguito i lavori di sistemazione idraulica del fiume Sangro, nella tratta compresa tra Villa Sontrone e Castel di Sangro, di cui i progetti in data 3 agosto 1983, n. 187, dell'importo di lire 5,8 miliardi e 24 settembre 1985, n. 2512,

dell'importo di lire 9 miliardi, finanziati dal CIP con deliberazione in data 22 dicembre 1983, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1984, n. 50.

Tali lavori risultano ultimati ed in fase di collaudo.

Per quanto attiene la sistemazione idraulica del fiume Sangro, nella tratta compresa tra Villa Sontrone e Alfedena, cui fa riferimento la interrogazione, la stessa si trova attualmente nella fase di studio, che procede d'intesa con la competente soprintendenza BAAAS, ai sensi del decreto 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431.

Ciò premesso, si precisa che il provveditorato medesimo non ha mai impartito — in mancanza di un progetto esecutivo approvato — alcuna disposizione operativa, nè ha proceduto all'appalto dei lavori in questione.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(20 maggio 1986)

GUSSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali.* — Premesso che le prolungare precipitazioni nelle ultime settimane hanno determinato nell'Italia settentrionale e in particolare nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto frane pericolose accompagnate da slavine e valanghe, nonchè l'innalzamento eccezionale dei livelli di alcuni laghi e la piena di fiumi e corsi d'acqua,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intende procedere con decreto-legge al finanziamento degli interventi necessari per le riparazioni, i ripristini, i risarcimenti e l'esecuzione di opere definitive, utilizzando (problema già sollevato con l'interrogazione 4-02364 del 26 novembre 1985 e con l'interpellanza 2-00420 del 6 febbraio 1986) gli stanziamenti per la difesa del suolo previsti nella tabella C della legge finanziaria 1986 per 200 miliardi nel 1986, 1.000 miliardi nel 1987 e 1.586 miliardi nel 1988, per un totale di 2.786 miliardi nel triennio, autorizzando nel contempo impegni di spesa nel 1986 per l'esecuzione di lavori con pagamento differito ai due anni successivi.

(4-02899)

(30 aprile 1986)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che in data 30 aprile 1986 è stato emananto il decreto-legge n. 134, contenente disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo.

Il medesimo decreto stanzia, per il solo anno 1986, la somma di lire 80 miliardi per far fronte agli interventi relativi all'esecuzione di opere urgenti ai fini della eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, connesse con le condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste.

A tale onere si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, all'uopo previsto per la difesa del suolo nell'ambito del bilancio per il triennio 1986-88, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

Gli interventi di cui sopra saranno disposti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(21 maggio 1986)

MIANA, CAVAZZUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'apertura al traffico del tratto della tangenziale Nord di Modena, dalla strada statale n. 9, via Emilia, alla strada statale n. 12, Brennero, e la prossima apertura del nuovo ponte sul fiume Secchia, con annesso sovrappasso sulla tangenziale, esigono l'inizio immediato dei lavori di completamento dello svincolo in località «Bruciata» per adeguare l'incrocio semaforizzato non più in grado di regolare gli elevati flussi di traffico, determinando gravi disagi alla circolazione e all'economia e compromettendo l'intera funzionalità del sistema viario;

che i ritardi registratisi nel dare inizio ai lavori di completamento dello svincolo in località «Bruciata», opera di competenza dell'ANAS, oltre alle conseguenze negative possono portare ad una situazione di paralisi della circolazione nei giorni e nelle ore di maggior confluenza di traffico trattandosi di un nodo viario obbligato per la funzionalità della tangenziale Nord, per la via Emilia da e per Reggio Emilia, per il traffico proveniente dalle zone montane, pedemontane e dall'area della ceramica ed in particolare per consentire regolarità di funzionamento in entrata ed uscita del casello Nord dell'Autosole, direttamente collegata anche con l'Autobrennero;

che il consiglio di amministrazione dell'ANAS l'11 dicembre 1984 ha espresso parere favorevole e determinato la soluzione del problema con l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento dello svincolo a livelli sfalsati della tangenziale con la strada statale n. 9 in località «Bruciata» (provincia di Modena) per un importo di lire 6.985.000.000, di cui per lavori a base d'asta lire 4.527.000.000, compartimento di Bologna, capitolo 505, progetto esecutivo che può trovare immediata esecuzione in quanto sussiste la disponibilità delle aree interessate e lo stesso consiglio di amministrazione dell'ANAS ha previsto la procedura d'urgenza e a termini abbreviati;

che sulla priorità dei lavori di completamento dello svincolo e sulle motivazioni dell'urgenza si richiamano gli atti (1979) e le recenti sollecitazioni rivolte al Ministero ed all'ANAS da parte delle massime autorità della regione, della provincia, del comune, delle forze politiche, sindacali ed economiche, nonchè degli organi ed uffici periferici dello Stato per ottimizzare i livelli di traffico e garantire le condizioni di sicurezza,

gli interroganti, per quanto esposto, chiedono di conoscere i tempi di inizio e di esecuzione dei lavori di completamento dello svincolo della tangenziale Nord di Modena con la strada statale n. 9, in località «Bruciata», ovvero quali ragioni generali e motivi tecnici, finanziari o procedurali non avrebbero consentito l'appalto mediante la prevista procedura d'urgenza ed a termini abbreviati.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali iniziative ed atti assumeranno il Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS — per quanto di competenza — per dare una pronta soluzione al problema, stanti le dirette competenze e le precise responsabilità degli organi di Governo.

(4-02204)

(3 ottobre 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione sopra specificata si comunica che la gara d'appalto relativa ai lavori di completamento dello svincolo della tangenziale Nord di Modena in località «Bruciata» si è svolta il 26 novembre 1985 e che la consegna dei lavori medesimi è stata effettuata il 7 aprile 1986.

I tempi contrattuali sono stati fissati in 22 mesi, per cui la data di ultimazione è prevista per il 7 aprile 1988.

L'importo netto dei soli lavori ammonta a lire 2.624.205.400.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(20 maggio 1986)

MILANI Eliseo. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in quali circostanze e per quali ragioni le forze dell'ordine in servizio dinnanzi al Senato abbiano fermato, nella giornata di giovedì 3 aprile 1986, alcuni cittadini che manifestavano in modo assolutamente pacifico contro la decisione del Governo italiano di aderire alla Iniziativa di Difesa Strategica degli Stati Uniti.

(4-02818)

(15 aprile 1986)

RISPOSTA. — Per la mattinata del 3 aprile scorso, in concomitanza con la riunione congiunta delle Commissioni esteri e difesa del Senato vertente sulla partecipazione italiana al «Sistema Internazionale di Difesa», la «Lega per il disarmo Unilaterale» aveva preannunciato una manifestazione che avrebbe dovuto aver luogo di fronte a Palazzo Madama.

La questura, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica connessi alla tutela della sede parlamentare, ha opposto divieto alla manifestazione in parola.

Ciò nonostante, verso le ore 10,15, alcune persone aderenti al citato movimento si sono ugualmente radunate nei pressi del Senato.

Costoro, che erano in possesso di alcuni cartelloni recanti *slogans* contro le «guerre stellari» nonchè di alcuni volantini stampati a cura del «Centro di Iniziative per la Pace», sono stati fermati dal personale di polizia ivi in servizio di ordine pubblico.

Accompagnati in numero di quattro presso il primo distretto di polizia, sono stati ivi identificati e denunciati all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A seguito di questo e di analogo episodio verificatosi il 6 aprile scorso avanti a Palazzo Montecitorio, ho ritenuto di sottoporre all'attenzione dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nonchè del Presidente del Consiglio dei ministri, la opportunità che vengano stabiliti, in genera-

le, i limiti e le condizioni ai quali il diritto di manifestare pubblicamente avanti alle sedi degli organi costituzionali resta subordinato.

Un intervento chiarificatore che dovesse sopravvenire da queste sedi non mancherebbe di agevolare l'operato delle forze dell'ordine, essenzialmente rivolto in tali circostanze a tutelare l'attività delle più alte istituzioni dello Stato.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(15 maggio 1986)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se abbia avuto notizia che sono state conferite le funzioni di presidente della sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste, ad un magistrato che in precedenza, nella stessa sede, dalla quale era stato trasferito, aveva mantenuto un comportamento giudicato «non ortodosso sul piano dell'etica professionale», relativo a fatti per i quali è in corso una istruttoria penale della procura della Repubblica di Trieste;

quali provvedimenti intenda promuovere, nel quadro dell'impegno programmatico di risanamento morale, perchè, quanto meno, venga disposto il trasferimento del predetto magistrato da quella sede, stanti la gravità dei fatti in cui è coinvolto e la conseguente impossibilità di esercitare le funzioni di controllo con la dovuta affidabilità, attese in materia le vigenti norme sulla magistratura.

(4-01435)

(12 dicembre 1984)

RISPOSTA. — In merito, si comunica che il dottor Amabilino è stato oggetto di alcuni esposti in relazione alla disposta cessione in proprietà a suo favore di un appartamento sito in Trieste, costruito decenni or sono dal Governo militare alleato.

Detti esposti, formulati dal dottor Ezio Dario, consigliere della Corte dei conti, sono stati tutti archiviati dalla competente autorità giudiziaria (decreto di archiviazione depositato alla cancelleria di Trieste il 31 dicembre 1984).

Si esclude pertanto, per quanto a conoscenza dello scrivente, che dinanzi alla procura della Repubblica di Trieste sia pendente un procedimento penale a carico del dottor Amabilino.

I fatti denunziati negli esposti sono stati, altresì, dai competenti organi della Corte dei conti ritenuti non sufficienti per l'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del predetto magistrato.

Devesi altresì rilevare che la valutazione del comportamento tenuto dal dottor Amabilino, nei termini indicati nell'interrogazione, è stata espressa non da un organo giudiziario, nè in alcun provvedimento con efficacia esterna, bensì unicamente dal consiglio di presidenza della Corte dei conti, chiamato dal presidente della Corte stessa a rendere, prima della emanazione della menzionata ordinanza, il proprio parere, peraltro facoltativo, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del procedimento disciplinare.

Tenuto conto di quanto precede, in sede di assegnazione del dottor

Amabilino alla sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia, non sono stati ritenuti sussistenti motivi di incompatibilità tali da giustificare la disapplicazione dei criteri tradizionalmente adottati, in particolare quello della anzianità di ruolo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
AMATO

(19 maggio 1986)

PALUMBO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che con l'interrogazione 4-01370 venivano dall'interrogante evidenziati i notevoli danni che le avversità atmosferiche del mese di novembre 1984 avevano provocato in molti comuni della provincia di Messina;

che con la successiva interrogazione 4-01495 l'interrogante chiedeva che il comune di Gallodoro fosse riconosciuto alluvionato e fossero disposti gli opportuni aiuti finanziari;

che il 2 marzo 1985 il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile rispondeva che era ancora in corso da parte delle prefetture l'individuazione dei danni allo scopo di stabilire l'entità delle provvidenze da concedere a ciascun comune danneggiato;

che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1985, n. 285, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 1985, da cui risulta che il comune di Gallodoro è stato escluso dall'elenco dei comuni danneggiati,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi della esclusione del comune di Gallodoro;

le misure che si intendono adottare per ovviare ai disagi che i cittadini di quel comune hanno, comunque, dovuto subire.

(4-02595)

(12 febbraio 1986)

SANTALCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 28 novembre 1985, sono stati individuati i comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;

considerato che sono esclusi i comuni di Letojanni e Gallodoro, della provincia di Messina, malgrado essi abbiano subìto gravi danni, al pari di altri,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano di dovere riparare all'ingiustificata esclusione, inserendo nell'elenco dei danneggiati, di cui al predetto decreto, i comuni di Letojanni e Gallodoro.

(4-02505)

(16 gennaio 1986)

RISPOSTA. (*) — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 21 ottobre 1985, n. 280, elenca i comuni danneggiati dalle avversi-

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tà atmosferiche del dicembre 1984-gennaio 1985 e non anche da quelle del novembre 1984, che hanno fornito oggetto di diversa procedura normativa.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, infatti, considerato che l'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, prevede la possibilità di intervento, a carico del fondo per la protezione civile, per sopperire alle esigenze dei comuni colpiti dall'alluvione del novembre 1984, a fronte dei dati trasmessi dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Sicilia concernenti l'ammontare dei danni verificatisi in quella circostanza, ha assegnato, con ordinanza n. 672/FPC/ZA, datata 20 gennaio 1986, un contributo speciale di lire venti miliardi alla regione Sicilia, ad integrazione dei fondi stanziati per il medesimo evento calamitoso con la legge regionale 26 luglio 1985, n. 30.

Il contributo citato è stato ripartito in ragione di lire 17 miliardi e 500 milioni per il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici, di opere igienico-sanitarie, di strade comunali e di altre opere di interesse comunale, e di lire due miliardi e 500 milioni per l'edilizia privata.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(21 maggio 1986)

PANIGAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per cui un dipendente di unità sanitaria locale, proveniente dai ruoli dell'amministrazione provinciale di Pavia (Bruno Viola, nato il 28 gennaio 1925; domanda 233461; posizione 2795843; decreto n. 117294), al compimento del sessantesimo anno, avendo maturato un'anzianità di 27 anni, viene autorizzato, su domanda, a proseguire fino al sessantacinquesimo anno di età.

Dopo sei mesi dal compimento del sessantesimo anno, chiede di essere collocato in pensione. L'USL segnala al Tesoro il pensionamento per dimissioni volontarie. Conseguentemente sul trattamento di pensione viene riconosciuta una indennità integrativa speciale pari a 27 quarantesimi, salvi i futuri adeguamenti, ma comunque mai percepirà l'intera indennità integrativa speciale.

L'interrogante chiede pertanto di sapere:

1) se la richiesta di prolungamento dell'età lavorativa comporta una modifica dell'età pensionabile;

2) se, in tal caso, l'età pensionabile è di sessanta o sessantacinque anni.

(4-02382)

(28 novembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, per delega del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, facendo presente che la direzione provinciale del tesoro di Pavia, interpellata in ordine alla questione segnalata dall'onorevole interrogante, ha riferito che al signor Bruno Viola è stato corrisposto trattamento provvisorio di pensione (iscri-

zione n. 6760033) in qualità di ex dipendente dell'Unità Sanitaria Locale n. 79 di Voghera, a decorrere dal 1° ottobre 1985.

Su tale trattamento è stata liquidata l'indennità integrativa speciale nella misura di 27/40, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, in quanto dal prospetto di liquidazione redatto dalla menzionata USL risultava che il signor Viola era cessato dal servizio, con un'anzianità di 27 anni, per dimissioni volontarie e non per raggiunti limiti di età.

L'importo della indennità in questione, ovvero gli elementi necessari a determinarne la misura, rientrano comunque nella competenza dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato, come stabilito nelle circolari n. 607 del 28 luglio 1983 della direzione generale degli istituti di previdenza e n. 144.400 del 30 giugno 1983 della ragioneria generale dello Stato.

Si soggiunge, infine, che il signor Viola, avendo chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio oltre il 60° anno di età e sino al compimento del 65° anno, non può più invocare, ai fini dell'attribuzione in misura piena dell'indennità integrativa speciale, il limite di età previsto dalla norma cui si è derogato.

Il limite di età, nel caso di specie, è infatti quello stabilito dalla deliberazione di trattenimento in servizio, ossia al compimento del 65° anno di età.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(27 maggio 1986)

PINGITORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che Lamezia Terme (Catanzaro), città di 65.000 abitanti, è stata dotata circa trenta anni addietro di un istituto tecnico per geometri;

che all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 l'edificio nel quale era allocato l'istituto è stato dichiarato inagibile;

che dalla metà del mese di novembre molte classi dell'istituto sono state allocate in locali di fortuna e sparsi su tutto il territorio della città;

che per tutte le seconde classi non sono stati reperiti locali idonei sicchè gli allievi non frequentano le lezioni;

che tale gravissimo stato di cose pregiudica il regolare svolgimento dell'anno scolastico solo a considerare la disarticolazione delle varie classi, il cambio dei professori durante l'orario di insegnamento, nonchè il gravissimo pregiudizio per tutti i ragazzi del secondo corso;

che questi ultimi sono costretti a inevitabili distrazioni ed inutili perdite di tempo che li espongono anche ai rischi di una città disgregata, infestata dalla criminalità comune e mafiosa e dove è diffuso e fiorente il commercio della droga;

che i genitori si sono costituiti in comitato sin dal 15 novembre 1985 e hanno ripetutamente ma finora inutilmente interessato del gravissimo problema le autorità competenti: comune, provincia, prefettura, provveditorato;

che per un intervento nel breve periodo esistono a Lamezia edifici di scuole medie secondarie che potrebbero ospitare gran parte delle classi

dell'istituto tecnico per geometri (magistrale, ginnasio), nonchè edifici privati inutilizzati (ex Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania);

che urge comunque un intervento per trovare provvisoriamente una valida soluzione che consenta il raggruppamento delle classi e quindi un regolare svolgimento e completamento dell'anno scolastico in corso;

che è necessario e inderogabile nel frattempo impostare e accelerare le pratiche per realizzare il nuovo edificio per l'istituto tecnico per geometri, utilizzando le nuove recentissime norme legislative per l'edilizia scolastica, la cui documentazione giace da tempo, inspiegabilmente ferma, alla provincia,

l'interrogante chiede di sapere se è a conoscenza di questa gravissima situazione e se non ritiene urgente un suo autorevole e decisivo intervento per avviare a soluzione il problema.

(4-02493)

(15 gennaio 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che i problemi di sede dell'istituto tecnico per geometri di Lamezia Terme sono stati oggetto di attenzione da parte degli organi scolastici provinciali ed in particolare del consiglio scolastico provinciale, il quale, nella seduta del 21 febbraio 1986, ha deliberato di inserire nel piano di fabbisogno di edilizia scolastica anche la realizzazione di un edificio da destinare al succitato istituto.

Da parte del provveditore agli studi di Catanzaro la questione continuerà, comunque, ad essere seguita e non si mancherà di intervenire affinchè, nelle more della realizzazione di un apposito edificio, la competente amministrazione provinciale provveda a trovare adeguata sistemazione all'istituto di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(16 maggio 1986)

PISANÒ, MITROTTI, SIGNORELLI. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che il Banco di Roma, come, del resto, la totalità dei grandi istituti di credito, dispone di un autonomo «fondo pensioni» la cui efficienza e funzionalità interessano, allo stato attuale, circa 20.000 tra dipendenti e pensionati;

che inoltre il «fondo pensioni» del Banco di Roma dispone di un capitale di circa 400 miliardi, amministrato da un consiglio di amministrazione che comprende anche alti dirigenti e funzionari del Banco stesso;

che tra i dipendenti e i pensionati del Banco di Roma sono sorti inquietanti interrogativi circa il tipo di investimenti operati dal «fondo pensioni» (ad esempio, acquisti a Roma di locali in via XX Settembre, di 19 appartamenti nei pressi della via Cassia e di altri 24 appartamenti in via Mar della Cina),

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) i tipi di investimenti operati dal «fondo pensioni» del Banco di Roma negli anni 1982, 1983, 1984 e 1985;

2) la documentazione relativa ai redditi ottenuti dagli investimenti sopra citati, onde verificare che tali redditi non siano inferiori al rendimento previsto dal vigente statuto del «fondo».

(4-02427)

(6 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente, sentita anche la Banca d'Italia, che il fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma è una associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, n. 759, avente, pertanto, personalità giuridica propria, distinta ed autonoma rispetto al Banco di Roma.

Per quanto concerne poi gli investimenti, cui l'onorevole interrogante fa riferimento, si precisa che il Ministero delle partecipazioni statali, interpellato al riguardo, ha comunicato che i piani di investimento del Fondo in parola sono annualmente sottoposti all'esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — quale autorità vigilante — per la prescritta approvazione ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(27 maggio 1986)

RASTRELLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se ritengono — e in base a quali norme o presupposti di diritto — conforme alla legge (statuto dei lavoratori), alla normativa del vigente contratto collettivo di lavoro e, più generalmente, ai principi e canoni di comportamento regolatori di corrette relazioni industriali, l'atteggiamento repressivo adottato dalla Direzione generale della SIP nei confronti dei seguenti dirigenti sindacali:

1) Francesco Mauro, componente la Segreteria nazionale FENALTE/CISNAL, di Napoli;

2) Mario Marmora, componente la Segreteria regionale FENALTE/CISNAL, di Napoli;

3) Vincenzo Biondi, componente la Segreteria regionale FENALTE/CISNAL, di Napoli;

4) Roberto Riccio, componente la Segreteria provinciale FENALTE/CISNAL, di Napoli;

ai quali è stato sospeso, con decorrenza agosto 1985, il pagamento della retribuzione previo addebito delle ore (documentate) di permesso sindacale retribuito, regolarmente fruite a seguito delle dovute e formali comunicazioni di servizo;

se la decurtazione retributiva operata, in violazione di specifica norma del contratto collettivo nazionale, qualificando unilateralmente come «permesso non retribuito» il tempo di lavoro impiegato nell'esercizio di una funzione, riconosciuta dalla legge come equiparata al lavoro normale, non integri l'ipotesi di eccesso di potere e di atto di intimidazione a livello personale;

se più generalmente, stante la norma contrattuale in base alla quale la competenza a rendere fruibili i permessi sindacali è riconosciuta alla segreteria nazionale del Sindacato (FENALTE/ROMA), l'applicazione diretta dell'addebito, senza alcuna consultazione dell'organizzazione sindacale, non costituisca palese violazione della norma di legge che impone la repressione di ogni condotta antisindacale e atto di discriminazione,

se non costituisca illegittimo atteggiamento ritenere la norma del contratto nazionale — che fissa nel numero di 135.000 ore annue il *plafond* per ogni organizzazione sindacale — applicabile e di fatto applicata solo a favore delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, con odiosa limitazione delle analoghe spettanze riconosciute alla CISNAL;

se, indipendentemente dalla tutela riservata dalla legge in sede giudiziaria ai dipendenti interessati e al sindacato, non sia il caso di ricondurre — con atto di intervento dei Ministri competenti — l'azione del grande ente pubblico a principi, metodi e provvedimenti che siano conformi alla legge ed ai principi di corretto ed equo esercizio delle funzioni, da parte della pubblica amministrazione e del settore pubblico allargato;

quali provvedimenti i Ministri titolari dei Dicasteri in epigrafe intendono adottare in relazione ai fatti denunziati, che l'interrogante ritiene di estrema gravità perchè coinvolgenti i principi costituzionali e legislativi della libertà sindacale.

(4-02175)

(25 settembre 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica, si comunica quanto segue per delega ricevuta dal Ministero del lavoro della previdenza sociale.

La SIP, dopo aver rilevato che i rappresentanti del sindacato FENALTE/CISNAL dell'agenzia di Napoli avevano accumulato al 30 giugno 1985 un 'eccedenza di circa 5000 ore di permessi sindacali retribuiti rispetto alla spettanza stabilita in base all'accordo SIP/CISNAL sulle «agibilità» sindacali, in data 1 luglio 1985 comunicava al segretario regionale della suddetta organizzazione sindacale il quadro della situazione e i conseguenti provvedimenti che l'azienda avrebbe adottato a partire dalla stessa data, fra i quali la sospensione della concessione dei permessi sindacali retribuiti.

Tuttavia, valutato il titolo dell'assenza, l'azienda ha ritenuto, a norma dell'articolo 24 dello statuto dei lavoratori, che ogni futura richiesta del sindacato sarebbe stata configurabile quale fattispecie di permesso non retribuito.

Le richieste di concessione di permessi sindacali da parte della CISNAL si succedettero comunque oltre i termini quantitativi indicati nel succitato articolo 24 e l'azienda, per non impedire in ogni caso l'espletamento dell'attività sindacale, consentì che i lavoratori interessati fossero considerati in assenza giustificata, ovviamente non retribuita.

Va peraltro evidenziato che già prima del 30 giugno 1985 la SIP aveva sollecitato la segreteria nazionale della CISNAL ad operare un intervento sulla struttura provinciale sindacale, al fine di proporzionare l'attività sindacale in relazione al livello di rappresentanza dello stesso sindacato nella SIP (396 iscritti all'aprile 1985 su un totale di circa 77.000 dipendenti).

La segreteria nazionale CISNAL prese atto delle ripetute segnalazioni preventive effettuate in merito dalla SIP e dei relativi provvedimenti adottati dalla stessa, non ritenendo di attuare, peraltro, alcun intervento verso il sindacato provinciale.

Va infine sottolineato che non sussiste alcuna forma di discriminazione verso l'organizzazione sindacale in questione, considerando che la legge n. 300 del 1970 accoglie il principio della parità di trattamento per i soli lavoratori (articolo 15), mentre per i sindacati fa proprio il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale (articolo 19), quale parametro che indica l'attitudine dell'associazione ad esprimere in modo adeguato l'interesse del gruppo di lavoratori da essa rappresentato.

Pertanto l'aver negato ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale della FENALTE/CISNAL lo stesso numero di ore di permessi retribuiti concesse, con apposito accordo, a quelli della rappresentanza della FLT, non sembra possa essere considerata una condotta discriminatoria del datore di lavoro nei confronti della menzionata associazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(20 maggio 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che sulle strade della Sicilia, in particolare sulla Palermo-Catania, molti tunnel sono privi di illuminazione e che questo stato di cose causa gravi incidenti, si chiede di conoscere se il Ministro intenda disporre con urgenza l'avvio dei necessari lavori per la illuminazione di tutti i tunnel nelle varie arterie stradali della Sicilia.

(4-00833)

(9 maggio 1984)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione sopra specificata si comunica che l'illuminazione delle gallerie che si incontrano lungo l'itinerario della A19 Palermo-Catania ed in genere su tutta la rete viaria della Sicilia, in questi ultimi anni è stata opportunamente disciplinata e potenziata.

Certamente interruzioni nella illuminazione delle gallerie si sono verificate e continueranno a verificarsi per accidentali e temporanee mancanze di alimentazione da parte dell'ENEL o per guasti.

Peraltro si dà assicurazione che ogni galleria è preceduta dal regolamentare segnale che avverte gli utenti di usare le dovute cautele a galleria non illuminata.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(24 maggio 1986)

SCHIETROMA, D'AGOSTINI, EVANGELISTI, VASSALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che dalla deliberazione unanime del consiglio comunale di Frosinone, verbale n. 469 del 28 novembre 1985, risulta che l'ultimo terremoto e la recente ondata di maltempo, caratterizzata da abbondanti e insistenti precipitazioni, hanno provocato gravissimi danni al territorio e all'abitato del comune con frane e smottamenti che hanno particolarmente interessato via Pratillo, via Foresta le Monache, via Vetiche, via Prefelci, via Coroni, via Cerceto, via Corina, via Fonte Corina, via Colle San Pietro, via San Liberatore, via Ferrarelli, via Sant'Angelo, via Ciamarra, viale Mazzini, via Colle Cannuccio, via Maniano e via Biondi, nonchè le zone a valle di viale Napoli (al lato degli uffici INPS e dell'amministrazione provinciale), di via Firenze, di via Ciamarra e di via De Gasperi;

che gli eventi sismici e il maltempo di cui sopra hanno già provocato lesioni a numerosi edifici pubblici e privati tra cui il crollo della chiesa dell'Annunziata, la chiusura della chiesa di San Benedetto, l'interdizione ad ogni uso (campane ed orologio) della torre civica;

che a seguito della recente nevicata e della pioggia persistente degli ultimi tempi la situazione allora segnalata si è ulteriormente aggravata; ed infatti si sono notevolmente ampliate le frane e gli smottamenti già noti, mentre nuove calamità si sono abbattute su altre zone del territorio comunale: a colle Marte una vasta zona della collina a monte del laghetto di Maniano è in frana; tre abitazioni ed accessori agricoli si trovano nel corpo della frana e stanno crollando per cui ne è stato ordinato lo sgombero, mentre altre case sono minacciate dall'ampio fenomeno calamitoso; numerose frane lungo il fiume Cosa hanno determinato l'interruzione della sede stradale di via Ciamarra, rendendo difficoltoso il collegamento viario tra i quartieri Campo sportivo e Stazione con il centro storico. Tali dissesti stanno interessando anche il serbatoio di Colle la Pila e quello di Colle Cannuccio, fondamentali per assicurare l'approvvigionamento idrico della città. Uno smottamento di vaste proporzioni in via Castagneto ha interrotto la sede stradale e interessa le fondazioni di un edificio. In via Coroni si è innescato un fenomeno franoso che sta interessando un palazzo di grosse dimensioni. In via Ceccano una frana sta minacciando un'intera zona residenziale. Altre frane e smottamenti nelle zone periferiche e collinari della città stanno attaccando le sedi stradali rendendo molto precari i collegamenti viabili con possibilità di dissesto per numerose abitazioni. L'evoluzione dei dissesti lungo le pendici della collina su cui sorge il centro storico fanno temere più profondi movimenti franosi che possono coinvolgere grossi edifici e ampie zone abitate, determinando la conseguente evacuazione di vaste zone del centro cittadino;

che per quanto sopra, così come risulta documentato dalle relazioni redatte dall'ingegnere capo del comune e dal dottor professor Antonio Marcantelli, geologo, la giunta municipale, con deliberazione di urgenza assunta con i poteri sostitutivi del consiglio comunale, ha chiesto al Governo tramite la prefettura di Frosinone la dichiarazione di calamità naturale a sensi di legge per il territorio comunale di Frosinone,

gli interroganti chiedono di conoscere, con la massima cortese sollecitudine possibile, quali provvedimenti si intendono assumere e quali adeguati interventi sia possibile porre subito in atto per fronteggiare una situazione assolutamente eccezionale, alla quale si deve rispondere immediatamente con interventi davvero straordinari.

(4-02637)

(20 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Nel mese di novembre del decorso anno persistenti precipitazioni atmosferiche provocavano nel territorio del comune di Frosinone frane e smottamenti costituenti pericolo di danno per la pubblica e privata incolumità.

In considerazione della gravità della situazione determinatasi, l'amministrazione comunale disponeva urgenti accertamenti tecnico-geologici che evidenziavano, dopo il primo esame, uno stato di degrado in tutto il territorio comunale, con fenomeni di alterazione chimico-fisica della roccia, attribuibili ad una carente regimazione delle acque, degli scarichi delle condotte urbane, con l'aggravio di perdite dovute alla vetustà delle reti idriche e fognarie.

Appariva sin dalla prima indagine, stante l'ampiezza del fenomeno, la necessità di intervenire adeguatamente per garantire la stabilità degli insediamenti urbani delle zone collinari della città, con un progetto di risanamento generale e, preliminarmente, con un indispensabile e approfondito studio tecnico.

Poichè l'amministrazione comunale rappresentava la impossibilità di provvedere con i propri mezzi finanziari, assolutamente inadeguati per un intervento di grandi proporzioni, la prefettura di Frosinone interessava la regione Lazio, competente ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in materia di salvaguardia dei suoli, ad attivare tutte le procedure necessarie per quanto sopra indicato.

Nel contempo il sindaco provvedeva alla esecuzione delle opere contingibili ed urgenti a salvaguardia della incolumità pubblica e privata disponendo, altresì, sgomberi di abitazioni rese pericolanti dal fenomeno.

In data 16 gennaio 1986 la regione Lazio annunziava di aver disposto l'esecuzione di accertamenti geologici.

Una nuova ondata di maltempo rendeva, però, nel frattempo, estremamente critico lo stato dei luoghi già colpiti e di altre località del comune, tanto da determinare un preallarme per numerosi insediamenti abitativi della città.

Nel corso di riunioni tenutesi presso la prefettura di Frosinone, gli organi regionali, pur affermando la propria competenza in materia, dichiaravano l'impossibilità di fronteggiare le spese previste, ammontanti nella fase iniziale ad oltre dieci miliardi, assicurando, tuttavia, lo stanziamento di fondi a favore del comune di Frosinone per i provvedimenti d'urgenza e per i soccorsi alle famiglie colpite.

Per gli ulteriori interventi, invece, si proponeva l'assunzione degli oneri da parte dello Stato, previa la dichiarazione di preminente interesse nazionale della bonifica e del risanamento del territorio del comune di Frosinone.

In linea con tali dichiarazioni programmatiche, la giunta regionale del Lazio, con atto n. 1038, in data 4 marzo 1986, ha deliberato di richiedere allo Stato che i fenomeni franosi interessanti il territorio del centro storico del comune di Frosinone fossero dichiarati di preminente interesse nazionale e che alla realizzazione delle conseguenti opere provvedessero gli organi statali.

In considerazione dalla gravità del fenomeno erosivo e della necessità di garantire la sicurezza della popolazione, è previsto, all'articolo 2 del disegno di legge recante disposizioni in materia di calamità naturali (Atto Governo n. 2824), approvato dalle Commissioni riunite 5ª e 9ª della

Camera in sede legislativa, uno stanziamento, a carico del fondo per la protezione civile, di complessive lire 30 miliardi, da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987, 1988, per la realizzazione di opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara, che sono dichiarati di interesse nazionale.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(21 maggio 1986)

VALENZA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la vertenza sindacale in corso presso l'esattoria comunale di Napoli (450 dipendenti, la più importante del Mezzogiorno) non trova soluzione — diversamente da quanto è avvenuto nel resto del paese — a causa non solo dell'atteggiamento di intransigenza assunto dalla direzione aziendale, ma anche della difficoltà di identificare chiaramente la controparte, rappresentata da un comitato di gestione di nomina delle tre banche concessionarie (Banco di Roma, Banco di Santo Spirito, Banca Nazionale del Lavoro), la cui composizione e i cui orientamenti non sono noti e, comunque, non comprensibili;

se ha presente, altresì, che il consiglio comunale di Napoli — proprio per la difficoltà di individuare le figure responsabili della gestione esattoriale — ebbe ad esprimere parere contrario alla conferma della concessione al *pool* dei suddetti istituti di credito;

se e come intenda intervenire per fare chiarezza e contribuire ad uno sbocco positivo della vertenza, nell'interesse dei lavoratori e dell'intera collettività.

(4-02415)

(5 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, anche per delega del Ministero delle finanze, facendo presente che la Banca d'Italia, interpellata al riguardo, ha riferito che la legislazione vigente prevede l'intervento da parte dell'istituto di emissione, quale organo di vigilanza sulle aziende di credito, limitatamente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi concernenti l'assunzione o il rinnovo dei servizi di esattoria da parte delle banche.

L'esame a tal fine condotto riguarda, peraltro, esclusivamente gli aspetti tecnico-organizzativi delle aziende interessate, al fine di verificare l'idoneità delle medesime, sotto detti profili, ad espletare l'attività in discorso.

Pertanto, la questione sollevata dagli onorevoli interroganti esula dall'ambito delle attribuzioni delle autorità di vigilanza in quanto si riferisce a rapporti intercorrenti tra le aziende di credito che gestiscono il servizio di esattoria ed i dipendenti addetti al medesimo.

In proposito il Ministero delle finanze, con nota n. 2/109 in data 14 marzo 1986, ha riferito quanto segue:

a) il Banco di Roma, il Banco di Santo Spirito e la Banca nazionale del lavoro — già titolari dell'esattoria di Napoli a seguito di cessione

approvata dal prefetto in data 24 novembre 1973, giusta il benestare dell'ufficio vigilanza della Banca d'Italia e con l'assenso dell'amministrazione comunale — sono stati confermati, per il periodo di appalto in corso, con decreto ministeriale n. 14/9945 del 31 dicembre 1974, nonostante il parere contrario espresso dall'amministrazione comunale di Napoli, atteso che i motivi addotti non erano attinenti al servizio di esattoria svolto in precedenza, ma si fondavano su valutazioni del tutto estranee alla disciplina legislativa della riscossione dei tributi diretti, la quale, nel periodo 1975-1983, ha conservato il preesistente regime in ordine ai soggetti abilitati alla gestione esattoriale;

b) la vertenza sindacale in corso presso l'esattoria di Napoli per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e, in generale, le questioni insorte tra l'esattore ed i propri dipendenti, trattandosi di rapporti retti da una specifica normativa, esulano dalle attribuzioni dell'amministrazione finanziaria.

Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni, disciplina, infatti, in alcuni articoli del titolo VI, particolari aspetti dei suddetti rapporti nel preminente interesse pubblico per un regolare svolgimento del servizio della riscossione delle imposte dirette, prevedendo peraltro la dichiarazione di decadenza dell'esattore — su proposta dell'ispettorato del lavoro — quando l'esattore stesso si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e articolo 103 del citato testo unico n. 858 del 1963).

Per quanto riguarda l'individuazione dell'interlocutore, si fa presente che la rappresentanza dei tre istituti di credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti impositori è demandata — su designazione del comitato di gestione dell'esattoria di Napoli — ad una sola persona, come risulta dall'iscrizione ottenuta dalle tre banche, in qualità di esattore in carica per l'esattoria medesima, nell'albo nazionale degli esattori istituito presso il Ministero delle finanze.

Detta rappresentanza è attualmente attribuita al dottor Giorgio Andrioli.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(27 maggio 1986)

VETTORI, POSTAL, KESSLER. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per conoscere:

quali difficoltà si frappongano all'operatività in Italia della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudicati penali, firmata all'Aja il 28 maggio 1970;

come si pensi di ovviare a tale lacuna, specie per l'articolo 53;

se corrisponda al vero il fatto che non sia ancora stato depositato il documento di ratifica presso la segreteria generale del Consiglio d'Europa, secondo l'autorizzazione al Presidente della Repubblica fatta con legge 16 maggio 1977, n. 305;

se i Ministri interrogati siano al corrente della notizia di stampa europea sulle conseguenze di tali lacune a carico del cittadino italiano

emigrato in Germania Cosimo Barletta, condannato in data 19 settembre 1975 alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione dal tribunale di Hagen perchè riconosciuto colpevole di «un caso meno aggravato di omicidio volontario» per l'uccisione della moglie, avvenuta in data 20 aprile 1974, scarcerato anticipatamente per riduzione di pena per buona condotta, tornato in Italia, ivi arrestato e sottoposto a nuovo procedimento penale per il medesimo fatto di uxoricidio, dichiarato colpevole il 27 giungo 1978 dalla Corte d'assise di Milano, condannato alla reclusione di nove anni e quattro mesi, confermata in data 2 marzo 1984 dalla Corte d'assise d'appello di Milano con decisione divenuta definitiva.

(4-02732)

(13 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero degli affari esteri.

È vero che non è stato ancora depositato, da parte italiana, il documento di ratifica della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudicati penali, aperta alla firma dell'Aja il 28 maggio 1970 e firmata dall'Italia il 4 febbraio 1971.

Si rileva in proposito che, in relazione all'applicazione dell'articolo 53 della suddetta Convenzione, nel procedimento penale italiano a carico di Barletta Cosimo, venne sollevata questione di legittimità costituzionale della legge 16 maggio 1977, n. 305, con la quale si è autorizzata la ratifica della Convenzione medesima, in quanto detta legge non prevede un termine entro il quale effettuare il deposito dello strumento di ratifica. La Corte costituzionale dichiarò la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza n. 282 del 1983.

Le ragioni che hanno indotto finora a non depositare lo strumento di ratifica attengono a vari ordini di problemi.

Innanzitutto, la Convenzione — ed in particolare la parte relativa all'esecuzione all'estero di condanne italiane, nonchè in Italia di condanne straniere — non potrebbero trovare applicazione in Italia per mancanza delle necessarie norme di attuazione.

Va fatto presente, al riguardo, che recentemente è stato presentato al Parlamento un disegno di legge (n. 1741/S) elaborato da questo Ministero, intitolato «Effetti delle sentenze penali straniere — Esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane», che contiene la disciplina necessaria per poter dare attuazione agli accordi internazionali già stipulati o che verranno stipulati in futuro, nella materia.

A causa dell'evidente insuccesso della Convenzione in questione, che ha raccolto sinora solo sei ratifiche (Austria, Cipro, Danimarca, Norvegia, Svezia, Turchia), il Consiglio di Europa predispose un nuovo strumento, la «Convenzione per il trasferimento dei detenuti» — aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 — che regola, con diversa disciplina, l'aspetto di maggiore rilevanza pratica della materia già disciplinata dalla Convenzione sulla «validità internazionale», cioè la possibilità di effettuare, nello Stato di cui il condannato è cittadino, l'esecuzione delle pene detentive inflitte in altro Stato.

Questo nuovo accordo, che ha trovato favorevole accoglimento presso un munero rilevante di paesi, è stato firmato dall'Italia e ne è stata presentata al Parlamento la relativa legge di autorizzazione di ratifica.

Le discipline normative delle due Convenzioni sono ispirate da principi diversi; in particolare la Convenzione sul trasferimento dei detenuti adotta la regola del «consenso» del condannato al trasferimento, mentre l'altra Convenzione prescinde dal consenso e si basa sulla regola della «specialità».

Poichè è indubitabile l'interesse italiano ad aderire alla Convenzione sul trasferimento dei detenuti, la ratifica anche della Convenzione sulla «validità internazionale» comporterebbe una inopportuna combinazione di complessi normativi non omogenei.

Va detto, inoltre, che il sistema della Convenzione sul trasferimento, più facilmente conciliabile con i principi della legge italiana, è stato tenuto presente nel surricordato disegno di legge, che appunto prevede l'obbligatorietà del consenso del condannato al trasferimento.

Un ulteriore problema è dato dalle difficoltà nascenti dalla disciplina della esecuzione all'estero delle sentenze contumaciali italiane. Tali difficoltà costringerebbero l'Italia ad apporre la riserva, prevista nella Convenzione stessa, di non applicazione della normativa pattizia a questo tipo di sentenze, con la conseguenza di non poter applicare la Convenzione proprio in quei casi in cui la sua utilizzazione appare più opportuna e conveniente.

Quanto all'articolo 53 della Convenzione (*ne bis in idem*), nel surricordato disegno di legge è contenuta una disposizione con la quale, a modifica dell'articolo 11 del codice penale, si intende introdurre nell'ordinamento italiano, con alcune limitazioni, il principio del *ne bis in idem* per sentenze penali straniere.

Per ciò che riguarda, infine, il procedimento penale a carico del cittadino italiano Cosimo Barletta, il Ministro di grazia e giustizia, con nota 24 febbraio 1977, richiese al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano di precedere, *ex* articolo 11 capoverso del codice penale, al rinnovamento del giudizio a carico del predetto connazionale, per il reato di omicidio da lui commesso in territorio tedesco in danno della propria consorte Gioia Palma, avuto riguardo alla estrema gravità del reato, nonchè alla misura della pena inflittagli dall'autorità giudiziaria tedesca (anni 3 e mesi 6 di reclusione), peraltro neanche interamente espiata e, comunque, ritenuta assolutamente non congrua nè proporzionata alla gravità dei fatti.

In precedenza, ed esattamente in data 14 ottobre 1976, il padre della vittima, Gioia Francesco, aveva sollecitato l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 11 del codice penale.

Occorre tener presente, in relazione al procedimento predetto, che la Repubblica Federale di Germania non ha ancora ratificato la convenzione sulla «validità internazionale» e, pertanto, se pure essa fosse stata ratificata dall'Italia, non avrebbe potuto essere applicata nei confronti del Barletta, essendo stato questi condannato proprio in Germania. In particolare, l'articolo 53 prevede che il principio del *ne bis in idem* si applichi a coloro nei cui confronti sia già stato pronunciato un «giudizio penale europeo». Con tale espressione si deve intendere, alla luce dell'articolo 2 della stessa Convenzione, una decisione presa in uno Stato che è parte della Convenzione.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(19 maggio 1986)